

TI_GERICHTE 52.2006.127 vom 2. Juni 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.127

FR: TI_GERICHTE 52.2006.127 du 2 juin 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.127 del 2 giugno 2006

Regeste

Pubblico concorso per lavori di pavimentazione e manutenzione della rete delle strade cantonali

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante alla gara, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza assumere particolari prove (art. 18 PAmm).

E. 2

CO 2

E. 2.1

Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'eco-nomicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri e del loro ordine d'importanza viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re D_____ SA; 29.1.02 in re R_____ ; 26.2.02 in re C_____ sagl). Nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri

assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V _____ e Ilcc; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 443 seg.).

E. 2.2

Nel caso in esame, il criterio d'aggiudicazione dell'attendibilità dei prezzi dell'offerta è stato introdotto allo scopo di prevenire travasi d'onere tra posizioni del capitolato. La posizione 224.100 delle disposizioni particolari del capitolato stabiliva che la valutazione avrebbe avuto luogo verificando il 20% delle posizioni più importanti dal punto di vista economico dell'elenco prezzi (derivanti dal preventivo) produttori ca. l'80% del volume dell'offerta. Essa precisava inoltre la scala delle note che sarebbero state assegnate. Il metodo di valutazione prospettato si riallaccia essenzialmente al principio di Pareto, ovvero alla legge 80/20, secondo cui il 20% delle cause determina l'80% degli effetti. Questi due parametri non permettevano tuttavia di individuare con precisione le posizioni del capitolato che sarebbero state prese in considerazione per valutare l'attendibilità del prezzo offerto. Abbastanza vasto è infatti lo spettro delle combinazioni possibili che si presenta nell'ambito della scelta delle posizioni da conteggiare per far sì che il 20% delle stesse corrisponda all'80% del valore della commessa. Allo scopo di eliminare questo margine d'incertezza e mettersi al riparo da qualsiasi rimprovero di aver preso in considerazione certe posizioni del capitolato al fine di privilegiare un determinato concorrente, prima di aprire le offerte il committente ha annunciato di aver preventivamente selezionato le posizioni che sarebbero state prese in considerazione, fissandole in modo vincolante nell'ambito del preventivo che aveva allestito e depositato in busta chiusa per definire il limite di spesa che era disposto a sopportare per i lavori messi a concorso. Questa selezione non è stata resa nota ai partecipanti alla gara prima dell'inoltro delle offerte onde evitare di alterare il gioco della concorrenza, inducendoli a modulare artificialmente le loro offerte in funzione delle posizioni prescelte. I concorrenti, tuttavia, ne sono stati resi edotti al momento dell'apertura delle offerte. Ciò basta per escludere qualsiasi violazione del principio della trasparenza.

E. 2.3

Il consorzio ricorrente censura le posizioni prescelte dal committente obiettando che non rappresentano l'80% del volume dell'offerta e che il limite del 20% non avrebbe dovuto essere riferito ai singoli capitoli nei quali l'offerta è suddivisa, ma al suo complesso. Obietta in seguito che, aumentando il numero delle posizioni considerate e riferendolo all'insieme delle posizioni, il punteggio che gli verrebbe assegnato gli permetterebbe di conseguire l'aggiudicazione. La prescrizione di gara definita dal committente all'ultimo momento, prima dell'apertura delle offerte, precisa le indicazioni date dalla posizione 224.100 del capitolato a proposito delle modalità di valutazione del criterio dell'attendibilità dei prezzi. Definendo le posizioni del capitolato che sarebbero entrate in considerazione a tale scopo, il committente ha deliberatamente escluso qualsiasi libertà di sceglierle in modo da rispondere al rapporto 80/20 che aveva inizialmente stabilito. Le contestazioni che il ricorrente solleva nei confronti di questa nuova regola sono in linea di massima inammissibili siccome tardive. Avendo per oggetto una prescrizione di gara, che precisa e, almeno in parte, modifica una regola fissata dal capitolato, esse avrebbero infatti dovuto essere proposte mediante ricorso contro un elemento del bando (art. 37 lett. a LCPubb), che avrebbe dovuto essere inoltrato entro 10 giorni dalla notifica, rispettivamente dalla presa di conoscenza del provvedimento (art. 36 cpv. 1 e 46 cpv. 1 PAm) e non soltanto nell'ambito

di un ricorso contro la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb) risultatagli sfavorevole. Contro la decisione di aggiudicazione non possono infatti più essere proposte eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Ma anche se si ammettesse, a dispetto delle legittime aspettative del consorzio aggiudicatario, che la censura possa essere ancora sollevata contro la decisione di aggiudicazione in considerazione del fatto che il committente ha omesso di abbinare alla controversa, nuova prescrizione di gara l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, essa non potrebbe comunque essere accolta nel merito. La nuova disposizione, attraverso la quale il committente ha specificato le posizioni del capitolato che avrebbe preso in considerazione per verificare l'attendibilità dei prezzi, sostituisce infatti le modalità di valutazione definite sino a quel momento dalla posizione 224.100, che viene di fatto superata. Invano eccepisce dunque il consorzio ricorrente che le posizioni d'offerta definite dal committente immediatamente prima dell'apertura delle offerte, non rispondono al criterio di ripartizione "80/20" previsto sino a quel momento. Fissando preventivamente in dettaglio le posizioni che sarebbero state prese in considerazione per valutare l'attendibilità dei prezzi, il committente non ha soltanto rinunciato a sceglierle dopo l'apertura delle offerte in modo da rispondere alla ripartizione suddetta, ma anche stabilito rigidamente una nuova, precisa ripartizione, della quale non importa conoscere gli estremi. Irrilevante è invero il fatto che il nuovo rapporto sia 60/40, 75/25 o $n/(100 - n)$ e non risponda al rapporto 80/20 inizialmente previsto. Decisivo è unicamente il fatto che le modalità di determinazione di tali estremi sono state rigidamente prestabilite. Il ricorrente potrebbe al massimo obiettare che la nuova regola di valutazione non giustifica l'abbandono della prescrizione iniziale, ma l'obiezione andrebbe comunque disattesa, poiché il nuovo metodo di valutazione, sottraendo il committente a qualsiasi sospetto di aver scelto determinate posizioni allo scopo di privilegiare una certa offerta, dal profilo della trasparenza, è senz'altro preferibile al precedente. Né potrebbe il consorzio RI 1RI 2RI 3 sostenere con successo che le posizioni d'offerta concretamente scelte dal committente nell'ambito del preventivo depositato in busta chiusa non sono in grado di fornire valide indicazioni circa l'attendibilità dei prezzi. Definendo preventivamente le posizioni del capitolato sulle quali intendeva fondare la sua valutazione, il committente ha in effetti anche stabilito in modo vincolante i limiti oggettivi della verifica che intendeva esperire. Inconferente sarebbe l'obiezione che altri parametri avrebbero permesso un accertamento più approfondito od oggettivamente migliore. Inammissibile, da questo profilo, è dunque la domanda del ricorrente di aumentare il numero delle posizioni da prendere in considerazione o di prenderne in considerazione altre, diverse da quelle selezionate dal committente. 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato ed al valore della commessa (> 1 mio), è posta a carico del consorzio ricorrente, ovvero delle ditte consorziate in solido, secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

E. 3

CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.